



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 6 novembre 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di

revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l’articolo 148-bis del Tuel, come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2025/INPR relativa all'approvazione delle *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2024, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*;

Vista la deliberazione n. 100/2025, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025;

Vista l’ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Vista l’ordinanza n. 29/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta;

PREMESSO IN FATTO

Con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR la Sezione delle Autonomie ha approvato le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2024, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*. Queste ultime definiscono i criteri cui debbono attenersi gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2024.

Con nota del 16 maggio 2025, tramite il sistema Con.Te. nell'apposita sezione di servizio agli utenti *“La Sezione Toscana Comunic@”*, questa Corte comunicava al Sindaco metropolitano, ai Presidenti delle Province, ai Sindaci dei Comuni della Regione Toscana nonché ai rispettivi Responsabili finanziari e Organi di revisione l'avvenuta

apertura della piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”, a far data dal 15 maggio 2025, per la compilazione e l’invio della documentazione del questionario relativo ai rendiconti della gestione finanziaria 2024, avendo cura di dettagliare in apposita nota esplicativa gli elementi informativi e i documenti richiesti. Il termine ultimo per l’invio del questionario è stato fissato in data 30 giugno 2025.

In data 15 maggio 2025, la predetta nota esplicativa veniva trasmessa anche agli Organi di revisione registrati nel sistema Con.Te, oltre che ai profili istituzionali degli EE.LL. della Toscana, mediante posta elettronica ordinaria.

In data 20 giugno 2025, avuto riguardo alle difficoltà, prospettata da numerosi enti del territorio, di rispettare la scadenza del 30 giugno 2025 per l’invio del questionario sul rendiconto 2024, la data di chiusura delle relative operazioni veniva prorogata al 21 luglio 2025, dandone apposita comunicazione (nota prot. n. 4096/2025).

Da ultimo, in data 24 luglio 2025 (nota prot. n. 5957) veniva nuovamente trasmessa una nota del Presidente di questa Sezione all’Organo di revisione e, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Responsabile finanziario.

In tale sede, rilevata la mancata trasmissione, *inter alia*, del rendiconto della gestione 2024 del Comune di Aulla nonostante i ripetuti solleciti, veniva rappresentato che “*il mancato (o tardivo) invio dei già menzionati questionari impedisce alla Sezione di svolgere il controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell’ente, finalizzato, anche attraverso l’indicazione di eventuali misure correttive, a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio dell’ente e degli equilibri di finanza pubblica generale. Esso costituisce pertanto una grave irregolarità e, nei confronti dell’Organo di revisione, è altresì presupposto di attivazione della procedura prevista dall’art. 235, comma 2 del Tuel*” (così, nota prot. n. 5957/2025).

Nonostante le plurime note trasmesse, sulla base delle verifiche effettuate sul sistema LIMEFIT l’Organo di revisione non ha provveduto alla trasmissione del questionario ex art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Atteso lo stato degli atti e avuto riguardo alle prescrizioni di legge, il Magistrato istruttore richiedeva al Presidente di deferire la questione per l’esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e

sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

La magistratura contabile svolge le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati. Nei successivi trenta giorni, la magistratura contabile deve verificare se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3,

comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio. Essi si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis"* che le ha attribuito una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

2. Tanto premesso, al fine di consentire l'espletamento tempestivo delle suddette funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, vi è l'esigenza che le relazioni-questionario, redatte dagli organi di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005, siano trasmesse nel rispetto dei termini fissati. L'omesso invio delle relazioni-questionario in parola, difatti, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, costituisce una grave violazione di un preciso obbligo di legge, che compromette l'esercizio delle funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile (cfr. *ex plurimis* Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 26/2022/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 165/2021/PRSE; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 126/2019/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 338/2019/PRSE).

Inoltre, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune (cfr. art. 2400, c. 2, c.c.), l'inadempimento dell'Organo di revisione potrebbe giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del TUEL. Va considerato, difatti, che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato dell'organo di revisione, sicché la loro inerzia potrebbe integrare eventuali profili di responsabilità

(cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 18/2022/PRSE). Tali inadempienze impongono anche al Comune di valutare l'opportunità di effettuare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del Revisore e al Prefetto territorialmente competente.

Tale considerazione trova peraltro conforto nel *“Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali”*, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Più in dettaglio, il punto 1.9.7 dei predetti Principi prevede che *“In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte, rilevata la mancata trasmissione, da parte dell'Organo di revisione, della relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005 sottolinea l'importanza che l'Ente adotti le necessarie misure organizzative per consentire la celere ottemperanza agli obblighi sopra citati; è rimessa all'Amministrazione comunale ogni valutazione ex art. 235, comma 2, del TUEL.

P. Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

ACCERTA

il mancato invio, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Aulla (MS), della relazione-questionario prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativo al rendiconto della gestione finanziaria 2024

INVITA

il Comune di Aulla (MS) ad adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la tempestiva compilazione e per l'invio alla Sezione della relazione-questionario prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativo al rendiconto della gestione finanziaria 2024

DISPONE

che l'Organo di revisione del Comune di Aulla (MS) depositi, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, la relazione-questionario ex art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente il rendiconto della gestione finanziaria 2024, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione del Comune di Aulla (MS) e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2025.

Il Relatore

Anna Peta

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25 novembre 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)